

## **Fondo incentivo all'Occupazione** **Attivazione accordo 10 settembre 2020**

A seguito della sottoscrizione dell'accordo del 10 settembre 2020 diviene operativa la gestione del Fondo Incentivo all'occupazione introdotto dal CCNL 18/7/2018.

In relazione al Regolamento per il funzionamento del Fondo Incentivo Occupazione, siglato con accordo delle parti sociali il 10 settembre scorso, trasmesso alla Cassa con comunicazione CNCE n. 737 del 22/09/2020 e successivamente integrato con comunicazione CNCE 739 del 30/09/2020, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il termine fissato dall'accordo al 30 settembre 2020 quale scadenza per trasmettere le istanze di accesso all'incentivo da parte delle imprese, in via del tutto eccezionale e solo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, è stato eccezionalmente prorogato **prorogato al 31 ottobre 2020**.

Le relative graduatorie saranno quindi predisposte dalla Cassa e trasmesse alle imprese entro **il 30 novembre 2020**.

Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), entrato in vigore dal 1° settembre 2020, riconosce due diversi contributi:

- Il primo è un contributo "UNA TANTUM" di € 600,00 per ogni lavoratore assunto, in presenza dei necessari requisiti, che viene portato in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile;
- Il Secondo è un bonus formazione (vaucher) pari a € 150,00 da utilizzare secondo criteri e parametri che saranno a breve disciplinati dagli Organi della Cassa.

Nella fase iniziale, nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, verrà stilata una graduatoria che sarà comunicata entro il prossimo 30 novembre, in base alla cronologia delle domande presentate, della sussistenza dei requisiti ed in base alle disponibilità presenti nel Fondo.

A regime, le successive scadenze saranno gestite in base al c.d. per semestre edile (ottobre/marzo e aprile/ settembre) con comunicazione delle rispettive graduatorie entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno.

**PER QUANTO SOPRA LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE REDATTE COMPILANDO L'APPOSITA MODULISTICA IN FORMATO PDF COMPILABILE ED INOLTRE ALLA CASSA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO [CASSAEDILE.AP.FM@LEGALMAIL.IT](mailto:CASSAEDILE.AP.FM@LEGALMAIL.IT)**

Si allegano quindi Regolamento, Scheda di sintesi e Modulistica tutti consultabili sul sito web della Cassa [www.cassaedile.ap.it](http://www.cassaedile.ap.it) alla voce Servizi alle Imprese.

Ottobre 2020

La Cassa Edile

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

## REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

### ART. 1) COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 4, del Ccnl Ance-Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1° ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il "Fondo incentivo all'occupazione", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopraccitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
2. Il fondo entra in vigore il 1° settembre 2020.

### ART. 2) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
  - 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
  - Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
  - L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
  - Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
  - Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all'incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.

*Francesco Mercurio*  
*BRM*

*Francesco Mercurio*

*M*

*C*

*Stefano Bastian*  
*Antonio Quacchi*  
*Giuseppe Alfano*

*S.* *HV* *de* *1*  
*SP*

2. L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione", costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.
3. Tale incentivo sarà cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.

ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2020.
2. L'incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
3. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulta iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l'avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dal 1° gennaio 2020.
4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
5. La priorità per l'accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
6. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi.
8. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

*Stefano Bontini*

*DRG*

*Stefano Bontini*

*Paolo M. M. M.*

*A*

*Stefano Bontini*

*Stefano Bontini*

*Stefano Bontini*

*Stefano Bontini*

*Stefano Bontini*

*Stefano Bontini*

*Stefano Bontini*

*Stefano Bontini*

9. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
10. L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.

**ART. 4) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA**

1. L'incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
2. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
3. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
11. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
4. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all'incentivo riconosciuto all'impresa.
6. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.




  



  




  



  






## Fondo Incentivo Occupazione

<p>1. BENEFICIO SPETTANTE</p>	<p>E' riconosciuto un incentivo di € <b>600,00</b> da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile con l'impegno per l'impresa allo svolgimento, presso l'Ente Scuola Edile, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate.</p> <p>E' riconosciuto, inoltre, un <b>voucher formazione di € 150</b> che l'impresa può utilizzare per il lavoratore assunto (v. punti da 7 a 10)</p>
<p>2. A CHI E' RIVOLTO L'INCENTIVO</p> <p>Requisito oggettivo Impresa</p> <p>Requisito soggettivo Impresa</p> <p>Requisito soggettivo Lavoratore</p>	<p>alle imprese che presentano i seguenti <b>requisiti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2020.</li> </ul> <p><i>L'incentivo sarà riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE e comunque il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall'ultima compensazione); al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro l'incentivo è riconosciuto una sola volta.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano regolari con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell'istanza che all'atto della compensazione. L'impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione</li> <li>- saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa.</li> <li>- non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lavoratori interessati non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni)</li> </ul>
<p>3. CASSA EDILE COMPETENTE</p>	<p>La Cassa Edile presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione</p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>Le domande dovranno essere presentate tramite PEC, a pena di nullità, <b>entro 30 giorni dalla data di assunzione</b> presso la Cassa Edile.</p> <p>In via eccezionale nella fase di avvio del fondo, per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato <b>effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2020 e la graduatoria con contestuale comunicazione alle imprese sarà effettuata dalla Cassa entro il 30 novembre 2020</b></p> <p>Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato "DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO", corredato della dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti</p>

<p>5. PROCEDURA PER LA CASSA:</p>	<p>La Cassa Edile procederà alla formazione della graduatoria (applicando, per la determinazione dei punteggi, i criteri indicati nella tabella allegata al Regolamento sotto riportata) e alla contestuale comunicazione alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>entro il 30 aprile</b>, per le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (1° Ottobre/31 marzo)</li> <li>- <b>entro il 31 ottobre</b>, per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile (1° aprile/30 settembre)</li> </ul> <p>Saranno escluse le domande pervenute da imprese divenute irregolari successivamente alla presentazione della domanda e risultanti tali al momento della compensazione.</p> <p>Valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa la Cassa Edile procederà con la compensazione con i contributi dovuti relativamente alle partite riferite al primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.</p> <p>Le istanze non accolte per incapienza del fondo entreranno di diritto nella graduatoria del semestre successivo. A parità di condizioni varrà il criterio cronologico riferito alla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>La Cassa Edile effettuerà una rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.</p>
<p>6. MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO O CAUSA DI REVOCA:</p>	<p>Fatta eccezione per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi, il mancato riconoscimento o la revoca dal beneficio si attua allorquando, nei 6 mesi successivi, si verifichi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni</p>
<p>7. CHI RICONOSCE IL VOUCHER</p>	<p>La Cassa Edile mediante l'emissione di un voucher virtuale</p>
<p>8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato "– DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE"</p>
<p>9. DOVE SPENDERE IL VOUCHER</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presso la Scuola Edile di riferimento attraverso il rilascio da parte della CE/EC del voucher virtuale da registrare sulla posizione dell'impresa. Successivamente la Cassa procederà a riconoscere l'importo del voucher alla Scuola Edile</li> <li>- Presso le Scuole Edili della regione di appartenenza, in assenza del corso di interesse nella Scuola edile di riferimento. Anche in questo caso la Cassa di competenza provvederà al rilascio del voucher virtuale per procedere poi al riconoscimento dell'importo alla Scuola Edile</li> <li>- Presso una struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, laddove l'impresa non trovasse il corso di interesse, come indicato nei precedenti punti.</li> <li>- In quest'ultimo caso, l'importo del voucher, laddove non direttamente versato alla struttura prescelta, potrà essere compensato <i>a fronte della presentazione della documentazione necessaria</i>, con i contributi dovuti alla CE</li> </ul>

10. TERMINE ENTRO QUANDO SPENDERE IL VOUCHER	<p>Entro 180 giorni dall'assunzione nel caso di corso erogato dalla Scuola Edile del sistema, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante</p> <p>Entro 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta formazione nel caso di corso erogato da struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.</p>
--	--

#### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE

CRITERIO	PUNTEGGIO	NOTE
<b>A:</b> Anzianità contributiva	<b>1*X</b>	<p><b>X</b> è il numero di mesi di anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile di iscrizione presso la Cassa Edile a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.</p> <p>Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.</p>
<b>B:</b> Assunzione tramite Blen.it	<b>20</b>	Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
<b>C:</b> Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato	<b>X/5</b>	<p><b>X</b> è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione.</p> <p>Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre /1 aprile) quindi X è uguale a 0.</p>
<b>D:</b> Età del lavoratore	<b>(30-X)*3</b>	<b>X</b> è l'età (in anni) del lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione.

#### FORMULA DA APPLICARE PER LE GRADUATORIE:

$$A + B - C + D$$



**FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE**  
**DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTIVO**

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"

Il sottoscritto  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.

Via  n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA  con sede legale a

Prov.  Via  n.  e sede operativa a

Prov.  Via  n.

Tel.  e-mail

pec  persona da contattare

Tel.  e-mail



CHIEDE

il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad €  per:

l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data ;

l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data

la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data ;

del Sig.  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.  Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al  livello del vigente CCNL di settore

iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

#### DICHIARA

- di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;
- di essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;
- di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;

#### SI IMPEGNA

- a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l'invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.

**Allegati:** Mod. Unificato Lav/ASS

Luogo e data

Timbro e Firma

*(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).*

**FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE**  
**DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE**

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di voucher per la formazione"

Il sottoscritto  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.

Via  n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA  con sede legale a

Prov.  Via  n.  e sede operativa a

Prov.  Via  n.

Tel.  e-mail

pec  persona da contattare

Tel.  e-mail

CHIEDE

il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad €  da spendere:

presso le Scuole Edili del Sistema;

presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione

del Sig.  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.  Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al  livello del vigente CCNL di settore

iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

Luogo e data  Timbro e Firma

*(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).*